

STATUTO

ASSOCIAZIONE STRUTTURE EXTRALBERGIERE MARSALA

**Art.1 - Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita la "Associazione Strutture Extralbergiere Marsala" con sede legale in Marsala.

La denominazione in forma abbreviata è "A.S.E. Marsala".

L'associazione può modificare la propria sede, qualora la variazione avvenga all'interno dello stesso centro abitato su semplice deliberazione del consiglio direttivo.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi distaccate, succursali e secondarie;

**Art. 2 - Caratteristiche**

L'Associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività di promozione sociale dell'economia collaborativa e/o di condivisione.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale sociale non possono, durante la vita dell'associazione, essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dai Regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Le attività d'interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati; può tuttavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Soci.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

**Art.3 - Finalità e oggetto**

**L'Associazione si propone le seguenti finalità:**

- a) la promozione della sharing economy e dell'home sharing;
- b) il supporto al loro svolgimento nel rispetto delle leggi e della legalità;
- c) la qualificazione delle attività di ospitalità ed i servizi e prodotti per migliorare l'esperienza degli ospiti, siano essi turisti, studenti, pellegrini, in visita familiare, i malati e altri svantaggiati;
- d) il dialogo e il confronto con le istituzioni per semplificare le procedure amministrative, rendere più


agile la gestione burocratica, equa la tassazione e promuovere una evoluzione legislativa che riconosca e tuteli l'home sharing, i servizi basati sulla sharing economy, il turismo e l'ospitalità in generale;

- e) la promozione presso tutte le sedi di rappresentanza pubbliche e private dell'home sharing e della sharing economy;
- f) la promozione di una mobilità basata sulla sostenibilità ambientale, la valorizzazione della cultura locale e la soppressione delle barriere fisiche e culturali;
- g) la salvaguardia, la valorizzazione ed recupero e promozione del patrimonio artistico, architettonico, culturale, linguistico, ambientale, urbanistico, artigianale, culinario e paesaggistico del territorio in quanto motore, causa della domanda di home sharing e di turismo sostenibile.

L'Associazione potrà:

1. organizzare attività di educazione, formazione, e ricerca;
2. ideare, organizzare e gestire direttamente qualora possibile, o tramite terzi servizi per i Soci, in particolare, ma non esclusivamente, riguardo l'ospitalità;
3. rappresentare le istanze della condivisione di casa esercitata in modo non strutturato presso tutte le sedi politiche o giurisdizionali, siano esse nazionali o locali, in cui si decidono o si interpretano le norme da applicare all'attività di home sharing;
4. ideare, organizzare e realizzare direttamente qualora possibile, o tramite terzi progetti culturali come, per esempio, manifestazioni, concerti, conferenze, spettacoli, festival, rassegne, convegni, dibattiti, mostre, mercati, seminari, banchetti informativi utili per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali anche con somministrazione di alimenti e bevande;
5. costruire o gestire complessi ed impianti ricettivi e turistici anche a carattere sociale, anche adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
6. esercitare attività connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche);
7. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati che forniscono beni e/o servizi utili ai fini della realizzazione dell'home sharing;
8. perseguire lo scopo sociale anche tramite l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni, libri, audiovisivi, supporti informatici, promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche,

coe Fedi o  
Pubblicato  
Sevato Vito



notiziari, ricerche su qualunque supporto o piattaforma (comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva e web, nuove tecnologie e comunicazione telematica);

9. favorire e partecipare operativamente alla nascita di enti, gruppi e altre associazioni articolate territorialmente al fine di garantire il massimo supporto ad ogni livello operativo;
10. svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, utile alla realizzazione degli scopi associativi, anche attraverso le nuove digitali per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività, compresa la somministrazione di alimenti e bevande e l'ospitalità sociale.

Nell'ambito delle attività sopraelencate, una parte potrà essere svolta con modalità commerciale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

#### **Art. 4 - Finanziamento e patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- quote sociali, nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
- contributi volontari dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione Europea, Stato, Regione, Libero Consorzio Comunale, Comune;
- entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;
- proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
- entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.

È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.

#### **Art. 5 - Soci**

La qualità di socio è conseguibile anche da stranieri che ne facciano richiesta e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

I soci si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio benemerito è il socio nominato tale dall'assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita associativa.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso l'Associazione è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio direttivo.

I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri del socio**

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto di:

- eleggere gli organi direttivi;
- essere eletti alle cariche direttive;
- approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari;
- fruire dei servizi sociali;
- essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate.

I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione nè, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.

I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di garantirne l'assetto economico e tutelarne l'immagine.

#### **Art. 7 - Ammissione e perdita della qualifica di socio**

L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morte,

morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà darne comunicazione al Presidente con lettera o posta elettronica. Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta.

Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto dell'art.6 del presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate e non pagate dal socio moroso.

L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.

Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità non potrà presentare più istanza di ammissione.

#### **Art. 8 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

#### **Art.9 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

All'Assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell'anno in corso.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, indice l'assemblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l'ora della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Spetta all'Assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto

non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

Compete all'Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.

L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci.

La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. L'avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea in sessione straordinaria. L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).

L'Assemblea delibera lo scioglimento della Associazione con il voto favorevole di due terzi dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).

Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse relazioni.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 3 ad un massimo di 11, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla surroga l'Assemblea ratifica i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, elegge nuovi Consiglieri.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno i due terzi dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione segreta, il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno) deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongano di un box di posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a dodici ore prima anche a mezzo di comunicazione telefonica o messaggistica (social messaging). La riunione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consigliere che non rinnova la propria adesione all'Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno decade automaticamente dalla carica.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal Consiglio viene dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. Il Consiglio si riserva di decidere, circa la decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza.

Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate ai soci.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare su:

- ammontare della quota sociale annua
- ammissione, esclusione o decadenza dei soci;
- decadenza e surroga dei Consiglieri, assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal

presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.  
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

**Art. 11 - Consultazione per iscritto del Consiglio Direttivo**  
Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da un membro del Consiglio Direttivo con cui si propone agli altri membri, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

La risposta dei singoli membri alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario".

Se fatta per iscritto la decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro tre giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti membri che rappresentino la maggioranza.

Se fatta per email la decisione si intende adottata ove pervengano presso l'indirizzo email dell'Associazione, entro tre giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti membri che rappresentino la maggioranza.

Se fatta per social messaging la decisione si intende adottata ove pervengano presso il numero telefonico del Presidente dell'Associazione, entro tre giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti membri che rappresentino la maggioranza.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti gli amministratori e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

#### **Art.12 - Presidente e vice Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha, unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.


Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a votazione segreta, o in altro modo accettato dal Consiglio stesso, a maggioranza dei voti utili. Nello stesso modo il Consiglio procede alla elezione del vice presidente e del segretario.

de Fatis

fulmineo

Solo Ut

de Fatis





In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio direttivo deve provvedere entro quindici giorni alla elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 13 - Segretario**

Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

Il Segretario su delibera del Consiglio può svolgere anche la funzione di Tesoriere. Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

- predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
- esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
- amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
- redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già approvato dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

#### **Art.14 - Disposizioni generali**

L'Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro.

In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

Il Consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute dai membri del Consiglio e dai soci strettamente inerenti lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.

#### **Art. 15 - Scioglimento**

L'Associazione può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'Assemblea in sede di

scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Art.16 - Riferimenti legislativi**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Marsala in data 7 ottobre 2019.-

*Dep. Felip*  
*Maria Luisa*  
*Santa*

*Diogo*

